

Allegato 02

ACCADEMIA ALFONSIANA
ISTITUTO SUPERIORE DI TEOLOGIA MORALE
ad instar Facultatis
REGOLAMENTO SUL RISPETTO DELLE PERSONE
NORME DI CONDOTTA E TUTELA DELLA DIGNITÀ
NEL CASO DI MOLESTIE

L'Accademia Alfonsiana [= AA] assume come priorità l'attenzione alla cura e formazione integrale di ogni persona.

Essa si aspetta dal personale docente, non docente, e dagli studenti una condotta conforme al Vangelo, ai valori umani e alle norme della vita accademica.

Da parte sua l'AA intende garantire a tutti coloro che lavorano, studiano o frequentano l'istituzione accademica, un ambiente sereno e trasparente, in cui i rapporti interpersonali siano ispirati al rispetto della dignità e della libertà di ogni persona.

Va ricordato altresì che ogni persona ha diritto alla buona fama e alla presunzione di innocenza finché non sia verificata la colpevolezza.

Queste disposizioni hanno come riferimento gli *Statuti* e il *Regolamento* dell'AA e il *Codice Etico* della PUL (cf. art. 5).

ART. 1 – DEFINIZIONI

Le molestie alle persone possono essere di natura sessuale e più generalmente morali.

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato a connotazione sessuale o fondato sul sesso, espresso in forma fisica o digitale, verbale o non verbale, che offenda la dignità, la libertà e l'invulnerabilità di ogni persona che lo subisce, ovvero che abbia lo scopo o l'effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2. Le molestie sessuali sono considerate di maggiore gravità qualora siano motivate da decisioni inerenti all'assunzione, allo

svolgimento, alla promozione, alla retribuzione o all'estinzione del rapporto di lavoro, così come all'accesso a borse di studio e dottorati di ricerca, all'accesso alla formazione professionale.

3. Sono altresì considerate di maggiore gravità le molestie sessuali attuate dal personale docente o non docente nei confronti di studentesse/studenti.
4. Per molestie morali si intendono ripetuti comportamenti ostili, diretti o indiretti contro una persona o un gruppo di persone, con intento fisicamente o psicologicamente persecutorio, protratti e sistematici, suscettibili di creare un ambiente non rispettoso, umiliante o lesivo dell'integrità psicofisica della persona o della sua dignità
5. È da considerarsi molestia morale anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molesti, inclusi i testimoni.
6. Può configurarsi come molestia morale altresì la discriminazione di genere, e quella fondata sull'appartenenza etnica, sulla religione e sulle opinioni anche politiche.
7. Sono esempi di molestie morali e sessuali i seguenti comportamenti:
 - a) Comportamenti inappropriati ed offensivi mirati a denigrare o discriminare la persona, quali offese, intimidazioni, calunnie, insulti, diffusione di notizie riservate, insinuazioni su problemi psicologici o fisici della persona, ivi compresi quelli che possono sottendere una valutazione d'inferiorità dell'altro sesso.
 - b) Comportamenti inappropriati ed offensivi tesi a proporre prestazioni sessuali, aggravati qualora avvengano tramite minacce di sanzioni, di punizioni, di conseguenze negative sul lavoro o sulla vita accademica come pure con la promessa di ricompensa e/o vantaggi nell'ambito del lavoro o della vita accademica.
 - c) Divulgazione, affissione o esposizione di materiale pornografico nei locali dell'Istituzione accademica, anche in formato elettronico.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti *Norme* si applicano nei confronti di tutti coloro che entrano in relazione con l'AA per motivi di lavoro, studio o altre forme di rapporto a qualsiasi titolo (studenti, docenti, personale non docente,

visitatori o ospiti autorizzati, personale in *outsourcing*, collaboratori, consulenti, frequentatori, ecc.).

Art. 3 - CONSIGLIERI DI FIDUCIA

1. I Consiglieri di Fiducia forniscono consulenza e assistenza a chi denuncia di essere vittima di molestia sessuale o morale.
2. I Consiglieri di Fiducia saranno almeno tre, nominati dal Preside, previa presentazione al CdP. Essi sono scelti tra uomini e donne, che possiedano esperienza umana e professionale adatta a svolgere l'incarico assegnato. Almeno uno dei Consiglieri di Fiducia deve essere esterno all'AA. I membri sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati nell'incarico una sola volta.
3. I Consiglieri di Fiducia nello svolgimento della propria funzione agiscono in piena autonomia e possono avvalersi di consulenti interni o esterni (avvocati, psicologi, assistenti sociali, ecc.)
4. L'AA fornisce ad ogni Consigliere di Fiducia mezzi e risorse adeguati per adempiere alle proprie funzioni.
5. Il Preside e il CdP, quando siano informati dai Consiglieri di Fiducia in merito a un caso di molestie, dovranno fornire ai Consiglieri, entro 15 giorni, un *feedback* scritto sulle misure specifiche adottate.
6. I Consiglieri di Fiducia possono proporre azioni e iniziative di informazione e formazione volte a promuovere un clima organizzativo adeguato a garantire la pari dignità e libertà delle persone all'interno dell'AA. Presentano ogni anno una relazione sulla propria attività al Preside e al CdP.

PROCEDURE A TUTELA DELLA PERSONA MOLESTATA

Art. 4 - PROCEDURA INTERNA

1. Qualunque persona sia stata oggetto di molestie (secondo quanto definito all'Art. 1), può chiedere quanto prima assistenza ai Consiglieri di Fiducia e presentare formale denuncia alle Autorità interne dell'AA, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, come definito nell'Art. 5
2. Le denunce vengono valutate da una *Commissione Disciplinare*, composta dal Preside, dall'Economista dell'AA e da un delegato del CdP. Nel caso in cui alcune di queste persone siano coinvolte nel

processo di denuncia, il Gran Cancelliere nominerà altre persone competenti. La commissione dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. I verbali e la documentazione sono conservati presso l'archivio del Preside ed iscritti al protocollo riservato. La Commissione deve risolvere la questione entro 45 giorni. Questo termine può essere prorogato previa motivata comunicazione alle parti.

3. La denuncia formale di una studentessa/uno studente, di un/a docente o un personale non docente permanente o transitorio, come anche la denuncia formale nei confronti di un/a docente una volta presentata al Preside, questi avvia la seguente procedura: 1) presenta il caso per l'analisi alla *Commissione Disciplinare*; 2) Comunica immediatamente con le persone coinvolte, e in base alla serietà e alla notorietà del caso, considera sospendere i loro servizi e funzioni accademiche, per un tempo prudenziale da stipulare in dialogo con il CdP (Cf. *Norme di etica universitaria*).
4. In caso di denuncia formale, al personale non docente si applicano le disposizioni di cui all'Art. del *Contratto Collettivo Nazionale* per il personale non docente dell'AA.
5. Laddove la *Commissione Disciplinare* nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti denunciati, potrà in essere i provvedimenti che riterrà necessari per proteggere la vittima da ulteriori molestie e consentirle di proseguire con tranquillità le proprie attività.
6. Nel caso in cui l'accusato sia un chierico o un/a religioso/a e la presunta vittima sia un minore o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, sorge l'obbligo di informare rispettivamente l'Ordinario o il/la Superiore/a religioso/a competente per l'accusato, in vista di una procedura penale secondo il Diritto Canonico. Lo stesso vale per altri atti sessuali che nel Diritto Canonico sono definiti come delitti.

Art. 5 - PROCEDURA FORMALE ESTERNA

1. La persona molestata può comunque ed indipendentemente dall'avvio di un procedimento interno informale o formale denunciare la molestia alle Autorità civili competenti, al fine dell'avvio di un procedimento giudiziario.

2. Nei casi in cui la legge italiana non preveda l'obbligo di denuncia alle Autorità civili competenti, sarà la *Commissione Disciplinare* a decidere per conto dell'AA l'opportunità di sporgere denuncia.

Art. 6 - RISERVATEZZA

1. Tutte le persone coinvolte nei casi di molestie morali e sessuali sono tenute al segreto sui fatti e sulle notizie di cui vengono a conoscenza. Pertanto, nel corso degli accertamenti e durante lo svolgimento delle procedure a tutela della persona molestata deve essere assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. La diffusione di informazioni sarà considerata violazione dell'etica professionale.
2. La persona che ha subito molestie ha diritto di richiedere l'omissione di tutti i propri dati da ogni documento soggetto a pubblicazione.
3. La contestazione dei fatti oggetto di denuncia avviene per iscritto e le indagini sono effettuate garantendo il pieno rispetto dei diritti di difesa di tutti i soggetti coinvolti.
4. Le indagini sono coperte da assoluta riservatezza, anche e soprattutto nel caso in cui sia necessario acquisire testimonianze, con conservazione di un resoconto completo di tutte le riunioni e degli elementi raccolti.

Art. 7 - APPLICAZIONE E RICORSO

1. Nell'applicazione delle sanzioni l'Autorità competente dovrà tener presente la dignità della persona e agire in modo che sia sempre protetta, per quant'è possibile, la sua buona fama.
2. La persona accusata ha il diritto di difendersi davanti all'Autorità competente e quindi, prima che il caso sia deciso, deve essere udita, insieme ad altre persone eventualmente implicate.
3. La persona accusata ha il diritto di ricorrere all'istanza superiore contro la decisione che le sembra ingiusta.
4. Istanze superiori rispetto al Preside e alla Commissione Disciplinare sono il Moderatore Generale, il Rettore Magnifico e il Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense.

Art. 8 - DENUNCIA INFONDATA

Ove la denuncia si dimostri infondata, l'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, adotta tutte le iniziative necessarie a riabilitare la persona accusata, fermo restando l'avvio di adeguati provvedimenti disciplinari ed eventualmente penali nei confronti dell'accusatore, nei casi in cui la falsità della denuncia sia conclamata.

Approvato dal Consiglio Accademico in data 10-03-2022